



Rep. Gen. N. 1735

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 314 del 23-08-2016

(n. 973 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI ORTONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICORDATO che i servizi di igiene ambientale di questo Comune sono svolti dalla società a prevalente capitale pubblico "Ortona Ambiente s.r.l.", di cui il Comune è socio maggioritario, detenendo il 51% del capitale sociale, mentre il restante 49% è detenuto da compagine privata, società a suo tempo individuata con procedura di gara ad evidenza pubblica, con gara a c.d. doppio oggetto, e che l'affidamento dei predetti servizi andrà a scadere il 30/09/2016;

RICORDATO, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 30.12.2015, per le motivazioni ivi previste, si stabiliva di conferire mandato alla società in house ECO.LAN Spa", avente per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei 53 Comuni soci, tra cui il Comune di Ortona con una partecipazione del 14,35%, di rimettere presso gli uffici comunali competenti una proposta progettuale recante le disposizioni tecniche ed economiche caratterizzanti il nuovo servizio di igiene urbana con le modalità di raccolta "Porta a Porta" e i servizi annessi e complementari, allo stato gestiti dalla società mista sopra ricordata e sino al 30.09 p.v.;

- con successiva deliberazione n. 50 del 20/04/2016, il Consiglio comunale ha conferito mandato all'unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, con l'ausilio di professionisti esterni particolarmente qualificati con provata esperienza nella materia di che trattasi, di verificare l'esistenza delle condizioni tecniche e giuridiche per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla predetta società in house "ECO.LAN S.p.a.", e, nel caso di esito positivo della verifica di che trattasi, di valutare l'offerta tecnico - economica pervenuta dalla società medesima, nonché di rimettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, contenenti i risultati di cui al comma precedente;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 03/06/2016, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP-Periodo2016/2018 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) deliberata dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 29/04/2016, coerentemente con gli indirizzi e

le direttive fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 28/04/2016, tra cui il compimento di ogni attività amministrativa occorrente per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale alla società In house "ECO.LAN S.p.a.";

-con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 01/07/2016, esecutiva, è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, rimessa dalla predetta Unità incaricata, con l'ausilio dell'esperto, Dott. Donato Madaro, individuato a mezzo di avviso pubblico, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona in favore della società partecipata "ECO.LAN S.p.a.", con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, e la proposta tecnico-economica presentata da detta società "ECO.LAN. S.p.a.", con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504 ed affidata alla predetta società partecipata "ECO.LAN. S.p.a.", in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per dieci anni, a far data dal 01/10/2016 e previa sottoscrizione del relativo contratto, alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%,e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

- col sopra menzionato atto deliberativo consiliare n. 78 del 01/07/2016, è stato demandata alla Giunta ed al Dirigente competente, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

VISTO che l'approvata relazione è stata pubblicata sul sito Internet del Comune di Ortona, ai sensi del più volte citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 218 del 22/08/2016, esecutiva, la Giunta comunale, per tutto quanto premesso e considerato nello stesso atto, a cui, per ogni effetto, si rinvia:

1) ha approvato i seguenti documenti:

- Capitolato d'oneri relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

- Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

- D.U.V.R.I. relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana;

allo stesso allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso, rispettivamente sotto le lettere A, B, e C, rispondenti alla proposta tecnico-economica presentata da "ECOLAN S.p.A." ed approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 78/2016, nonché alle vigenti norme di legge in materia ambientale, nonché di contratti pubblici;

2. ha dato atto della necessità di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, previa approvazione del relativo schema, entro il termine del 23/08/2016, come indicato dalla Società in house affidataria, per le esigenze dalla stessa indicate, e cioè al fine di garantire il corretto avvio del servizio dalla data del 01/10/2016, demandando al Dirigente competente nella materia di che trattasi l'adozione, nel predetto termine, degli atti, di propria competenza, all'uopo occorrenti;

3. ha dato atto che la spesa complessiva annua di €3.386.560,00, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, è disponibile sul pertinente capitolo del bilancio 2016, in quota parte e lo sarà sui bilanci successivi, per gli anni interessati dall'affidamento di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito a quanto sopra ricordato;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è assicurare la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale, a far data dal 01/10/2016, per scadenza del contratto in essere al 30/09/2016, e per dieci anni;

- l'oggetto del contratto è la gestione di detto servizio secondo la proposta tecnica presentata dalla società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 01/07/2016, la forma del contratto sarà in forma pubblica

amministrativa, le clausole essenziali sono quelle riportate nello schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in house alla predetta società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, sulla base della relazione ex art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, approvata dal Consiglio comunale con la già menzionata deliberazione n. 78/2016;

DATO ATTO che la società in house affidataria risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 4127633 del 07/07/2016, scadenza 04/11/2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Per tutto quanto in premessa riportato, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 01/07/2016 e della deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 22/08/2016 di approvare lo schema di contratto in forma pubblico-amministrativa, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Comune di Ortona e la società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana, affidato alla medesima Società con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 01/07/2016, sulla base della relazione ex art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, approvata dal Consiglio comunale con la stessa deliberazione n. 78/2016;

2. di dare atto che, con la sottoscrizione del contratto di che trattasi:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è assicurare la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale, a far data dal 01/10/2016, per scadenza del contratto in essere al 30/09/2016, e per dieci anni;

- l'oggetto del contratto è la gestione di detto servizio secondo la proposta tecnica presentata dalla società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 01/07/2016, la forma del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, le clausole essenziali sono quelle riportate nello schema approvato col presente atto ed esso allegato quale sua parte integrante e sostanziale;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento in house alla predetta società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, sulla base della relazione ex art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, approvata dal Consiglio comunale con la già menzionata deliberazione n. 78/2016;

3. di dare atto che la spesa complessiva annua necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, pari ad € 3.386.560,00, è disponibile sul sotto indicato capitolo del bilancio 2016, in quota parte, come da assumendo impegno di spesa, e lo sarà sui bilanci successivi, per gli anni interessati dall'affidamento di che trattasi;

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	31103005
Impegno n.	20160002681
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Smaltimento rifiuti periodo ottobre – dicembre 2016
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	179.750,13

Capitolo/Articolo	31103005
Impegno n.	20170000021
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Smaltimento rifiuti anno 2017
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	719.000,51

Capitolo/Articolo	31103005
Impegno n.	201800000006
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Smaltimento rifiuti anno 2018
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	719.000,51

Capitolo/Articolo	31103010
Impegno n.	20160002682
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Servizio di igiene ambientale periodo ottobre – dicembre 2016
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	666.889,90

Capitolo/Articolo	31103010
Impegno n.	201700000022
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Servizio di igiene ambientale anno 2017
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	2.667.559,59

Capitolo/Articolo	31103010
Impegno n.	201800000007
Codice creditore	154701
Nome creditore	ECO.LAN. Spa
Codice Fiscale / Partita Iva	01537100693
Indirizzo	Via Arco della Posta n.1
PEC	protocollo@pec.ecolanspa.it
Causale	Servizio di igiene ambientale anno 2018
CIG	///
CUP	///
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	2.667.559,59

5. Di imputare la spesa complessiva di euro € 7.619760,23 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	31103005	179.750,13
2	2016	31103010	666.889,90
3	2017	31103005	719.000,51
4	2017	31103010	2.667.559,59
5	2018	31103005	719.000,51
6	2018	31103010	2.667.559,59

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _24.08.2016_____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993